



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI
TARIFFA PER PREVENZIONE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE - ANNO 2020

Sommario

INTRODUZIONE	2
1. INTERVENTI MIGLIORATIVI.....	2
2. PUNTEGGIO	2
3. DOCUMENTAZIONE PROBANTE	3
4. PRESUPPOSTI APPLICATIVI	3
5. DEFINIZIONE DELLA DOMANDA.....	4
6. APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE.....	4

INTRODUZIONE

L'art. 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

L'azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l'anzianità dell'attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT).

1. INTERVENTI MIGLIORATIVI

L'Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.

L'azienda indica sul *modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione* gli interventi che ha attuato nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2019).

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

- A Interventi di carattere generale
- B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
- C Interventi trasversali
- D Interventi settoriali generali
- E Interventi settoriali.

Nel modulo sono previsti interventi "generali" che riguardano l'azienda, ossia realizzati su tutte le PAT dell'azienda (codice ditta), ed interventi di cui sono destinatarie solo singole PAT.

In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG) che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi, individuati dallo specifico riferimento delle Tariffe dei premi di cui al decreto del 27 febbraio 2019.

Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella PAT accentrante.

2. PUNTEGGIO

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100.

Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell'azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l'attività aziendale.

Qualora le voci di tariffa che coprono il rischio dell'attività aziendale siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato.

In generale, per il raggiungimento del punteggio pari o superiore a 100 è possibile

selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, tranne quelli della sezione B.

Gli interventi della sezione B "Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale" rilevano solo se la soglia dei 100 punti è conseguita nell'ambito della stessa sezione, ossia se vengono selezionati interventi ispirati alla responsabilità sociale tali da raggiungere il punteggio pari o superiore a 100. Inoltre, il punteggio è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese¹), determinante anche ai fini del numero di condizioni/attività da attuare.

Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

Qualora l'azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

3. DOCUMENTAZIONE PROBANTE

L'Istituto individua, nel campo "Documentazione ritenuta probante", per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l'attuazione dello stesso nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

A pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2020, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.

Nel campo "Note" sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti.

In caso di interventi con valenza pluriennale è necessario che l'azienda ripresenti annualmente l'istanza e dimostri, anno per anno, la continuità di attuazione mediante la documentazione probante.

La documentazione prodotta dall'azienda deve riportare:

- data;
- firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un'emissione formale da parte dell'azienda, a comprovare l'effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.).

In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l'implementazione e/o l'adozione di "procedure", si precisa che per "procedura" si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall'azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.

La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:

- contenuti, che devono essere congruenti con l'oggetto dell'intervento;
- evidenze documentali dell'attuazione nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

È facoltà sia dell'azienda che dell'Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

4. PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Nel modulo di domanda l'azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di

¹ D.M. 18.04.2005 n. 19470: disciplina la determinazione della dimensione aziendale delle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

a. *Regolarità contributiva*

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.

La verifica di regolarità è attivata dall'Istituto nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell'anno di presentazione della domanda.

In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.

b. *Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro*

Il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

5. *DEFINIZIONE DELLA DOMANDA*

La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 4.

È fatta salva la facoltà dell'INAIL di procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

6. *APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE*

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento.

La riduzione ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

In caso di selezione di un intervento definito "Trasversale Generale" o "Settoriale Generale", la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le PAT dell'azienda.

In caso di selezione di interventi definiti "Trasversali" o "Settoriali" la definizione della domanda esplica effetti solo sulla PAT o sulle PAT interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.